

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	122
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	123
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsa-

bilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda nella seduta di ieri la relatrice Murer ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere.

Delia MURER (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), evidenziando l'inserimento nelle premesse di una sollecitazione per una rapida conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento all'esame del Senato (S. 1552-bis), recante le norme di adeguamento interno della Convenzione.

Paola BINETTI (AP) osserva che la proposta di parere della relatrice appare una strada obbligata alla luce delle modifiche intervenute al Senato, rilevando che la semplice ratifica senza norme di adeguamento interno può evitare complicazioni al nostro Paese sul piano internazionale ma non fornisce soluzioni idonee ai numerosi problemi connessi all'oggetto della Convenzione, a cominciare dalle difficoltà relative alle procedure di adozione internazionale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, l'esame in sede consultiva del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (C.

3123 Governo, approvato dal Senato) e della «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014» (Doc. LXXXVII, n. 3).

Ricorda, altresì, che nella seduta odierna l'esame dei due provvedimenti proseguirà in forma disgiunta.

Avverte che sul disegno di legge di delegazione europea 2014 è stato presentato l'emendamento Lenzi 1.1 (*vedi allegato 2*).

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lenzi 1.1.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 1.1.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, ringraziando le colleghe Amato e Lenzi per il loro apporto, formula una proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione nella seduta precedente ha concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4 mentre restano da esaminare gli articoli aggiuntivi a tale articolo.

Da, quindi, la parola alla relatrice Carnevali e al Governo per l'espressione dei pareri.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rondini 4.01, rispetto al quale preannuncia un parere favorevole con riformulazione, in quanto di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Argentin 6.02, ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rondini 4.02.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rondini 4.01 e respinge l'articolo aggiuntivo Rondini 4.02.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 5.4, interamente soppressivo dell'articolo 5, e di conseguenza esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime soddisfazione per il parere favorevole sull'emendamento 5.4 presentato dal proprio gruppo, la cui approvazione consente di prevenire il realizzarsi di una situazione di ingiustizia, con un costo elevato per la collettività, pur rilevando negativamente che gli articoli aggiuntivi Rondini 4.01 e Argentin 6.02, sui quali la relatrice ha preannunciato un parere favorevole, presentano un contenuto non dissimile all'articolo 5, che pertanto sembrerebbe non volersi sopprimere ma sostituire.

Paola BINETTI (AP) sottolinea che il meccanismo che si intende sopprimere appariva in ogni caso di difficile applicazione ed osserva che le agevolazioni per la stipula di assicurazioni previste dagli articoli aggiuntivi Rondini 4.01 e Argentin 6.02 appaiono in linea con il complesso del provvedimento.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che le erogazioni liberali alle onlus che agiscono nell'ambito del cd «dopo di noi» sono in buona parte già possibili a legislazione vigente.

La Commissione approva l'emendamento Silvia Giordano 5.4 (*vedi allegato 4*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che in seguito all'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 5.4, interamente soppressivo dell'articolo 5, risultano preclusi gli emendamenti Argentin 5.2, Lorence 5.5, Binetti 5.1, Mantero 5.6, Argentin 5.3 e 5.11, Baroni 5.7, Di Vita 5.8, Mantero

5.10 e Grillo 5.9, che pertanto non saranno posti in votazione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Argentin 6.02, rispetto al quale intende proporre un'identica riformulazione riguardante anche l'articolo aggiuntivo Rondini 4.01 precedentemente accantonato.

La Commissione concorda con la proposta di accantonamento.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, propone un'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Rondini 4.01 ed Argentin 6.02, da riferire formalmente all'articolo 5, mirante ad elevare da 530 a 1.000 euro la detraibilità dei premi versati per assicurazioni per rischi di morte, prevista dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel caso di finalizzazione alla tutela delle persone con disabilità grave.

Ileana ARGENTIN (PD) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.02 proposta dalla relatrice.

Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 4.01 proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

Giulia GRILLO (M5S) auspica un accantonamento degli articoli aggiuntivi Rondini 4.01 ed Argentin 6.02, posto che la riformulazione proposta introduce elementi di estrema novità.

Massimo Enrico BARONI (M5S), condividendo le osservazioni della collega Grillo, sottolinea che la riformulazione proposta appare come un emendamento della relatrice, in quanto molto diverso dal contenuto delle proposte emendative ori-

ginarie, che pertanto potrebbe essere subemendato. Chiede comunque una breve sospensione dei lavori della Commissione al fine di poter valutare con attenzione il contenuto della riformulazione proposta.

Donata LENZI (PD) ricorda che previsioni analoghe a quelle contenute nella riformulazione proposta dalla relatrice sono già presenti nella normativa vigente, seppure in maniera meno organica e puntuale, e che con tale proposta emendativa si intende introdurre un incentivo non elevato, destinato in primo luogo alle famiglie di medio reddito che presentano la dichiarazione dei redditi, pienamente in linea con il complesso del provvedimento in esame.

Silvia GIORDANO (M5S) ribadisce l'opportunità quanto meno di una sospensione dei lavori per analizzare il contenuto innovativo della proposta della relatrice.

Marco RONDINI (LNA), ringraziando la relatrice per il sostanziale accoglimento della sua proposta, sottolinea che la riformulazione appare perfettamente in linea con il contenuto del proprio articolo aggiuntivo che viene declinato in maniera puntuale.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che la proposta della relatrice si limita indicare esplicitamente e in forma puntuale agevolazioni che nelle formulazioni originarie erano affidate ad una successiva iniziativa del Governo e che pertanto il ruolo del Parlamento appare in tal modo rafforzato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, pur osservando che la riformulazione proposta dalla relatrice appare chiara nel contenuto e attinente alle proposte emendative riformulate, propone un breve sospensione dei lavori per consentire a tutti i gruppi che ne avessero bisogno una pausa di riflessione sul testo proposto.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.15.

Massimo Enrico BARONI (M5S), alla luce dell'approfondimento svolto, ribadisce la contrarietà del proprio gruppo ad

un'impostazione che favorisce operatori finanziari che possono trarre profitto dal fatto che lo Stato si sottrae all'erogazione di prestazioni dovute ai propri cittadini.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che a seguito della riformulazione proposta dalla relatrice, gli articoli aggiuntivi 4.01 e 6.02 assumono rispettivamente la numerazione 5.01 e 5.02.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Rondini 5.01 e Argentin 5.02 (*vedi allegato 4*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 »;

rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state stralciate tutte le norme di adeguamento interno ai principi con-

venzionali, che sono confluite in un nuovo disegno di legge (S. 1552-*bis*);

condivisa la necessità di una rapida approvazione del provvedimento di ratifica della suddetta Convenzione, derivante dal ritardo del nostro Paese nell'adempiere a tale impegno internazionale e alle richieste dell'Unione europea;

evidenziata l'opportunità di una sollecita conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento recante le norme di adeguamento interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 22) 2014/36/UE, inserire la seguente:

« 22-bis) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. ».

1. 1. Lenzi.

(Approvato)

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione
europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che durante l'esame presso il Senato è stato soppresso l'articolo 10, che conteneva principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom recante le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

considerato che i principi e criteri direttivi specifici recati dal soppresso articolo 10 prevedevano, l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva, tra cui il rafforzamento e l'ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti, nonché la revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche;

rilevato che tra le misure più rigorose che il nostro paese avrebbe potuto adottare figuravano anche l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; una chiara individuazione dei requisiti e re-

sponsabilità dei professionisti coinvolti nelle esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; l'attuazione di un « piano di azione nazionale radon » per la prevenzione e la riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro;

considerato che il decreto legislativo da adottare in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dal soppresso articolo 10 avrebbe potuto rappresentare una occasione anche per restituire ai tecnici sanitari di radiologia medica il grado di autonomia attribuito con legge 31 gennaio 1983, n. 25, che una interpretazione restrittiva della precedente direttiva Euratom aveva limitato;

preso atto che l'articolo 15 reca due criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e che tale direttiva si applica alle acque utilizzate per uso potabile e per scopi domestici (da rete, cisterne, bottiglie o contenitori) e alle acque utilizzate nell'industria alimentare, definisce i criteri per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e i parametri indicatori, i valori di tali parametri, le frequenze e metodi per il monitoraggio della radioattività nelle acque;

rilevato che l'articolo 15 prevede, come primo criterio direttivo specifico, l'introduzione di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa e come secondo criterio direttivo specifico, la previsione, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, un obbligo di informazione delle popolazioni interessate che dovranno essere informate sulla presenza di acque esentate dai controlli (ovvero le acque minerali naturali riconosciute come tali; le acque considerate medicinali; acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni sulla salute della popolazione interessata; acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigionino meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) e del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;

rilevato altresì che la direttiva 2013/51/Euratom prevede solo per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo (ovvero le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigionino meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite

nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) un obbligo di informazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente condizione:

la Commissione di merito provveda ad inserire nell'allegato B la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre il soppresso articolo 10 che conteneva principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, recante le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

b) all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare chiaramente, per quanto riguarda il secondo criterio direttivo specifico, a quali tipologie di acque si riferisce l'obbligo di informazione.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « o di invalidità permanente. » sono inserite le seguenti: « A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 1.000 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di

euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.

*** 5. 01.** *(Nuova formulazione)* Rondini (già 4. 01).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « o di invalidità permanente. » sono inserite le seguenti: « A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 1.000 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.

*** 5. 02.** *(Nuova formulazione)* Argentin (già 6.02).